

REGOLAMENTO (UE) 2022/2473 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2022**

che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽¹⁾ [«regolamento (UE) 2015/1588»], in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), vi), vii) e x),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ⁽²⁾,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso. Tuttavia, a norma dell'articolo 109 TFUE, il Consiglio può determinare le categorie di aiuti che sono esentate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, TFUE, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti.
- (2) Il regolamento (UE) 2015/1588 autorizza la Commissione a dichiarare, in conformità dell'articolo 109 TFUE, che, a determinate condizioni, alcune categorie possono essere esentate dall'obbligo di notifica. La Commissione ha applicato gli articoli 107 e 108 TFUE alle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura in numerose decisioni. Essa ha inoltre esposto la sua politica negli orientamenti specifici applicabili a tale settore. Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione delle suddette disposizioni, è opportuno che la Commissione continui ad avvalersi dei poteri ad essa conferiti dal regolamento (UE) 2015/1588. Pertanto, a determinate condizioni, dovrebbero essere dichiarati compatibili con il mercato interno e non essere soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE gli aiuti a favore delle microimprese, piccole e medie imprese («PMI») attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; gli aiuti concessi alle imprese attive nei suddetti settori, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa beneficiaria, e destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali; gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali; gli aiuti per l'innovazione e gli aiuti per la conservazione delle risorse biologiche marine e di acqua dolce. L'esenzione dall'obbligo di notifica dovrebbe applicarsi anche agli aiuti destinati a ovviare ai danni causati dal comportamento di animali protetti indipendentemente dalle dimensioni del beneficiario dell'aiuto come misura di conservazione delle risorse biologiche marine e di acqua dolce. Il regolamento (UE) 2015/1588 non conferisce alla Commissione il potere di dichiarare, a norma dell'articolo 109 TFUE, che gli aiuti di Stato a favore di organismi di diritto pubblico, autorità pubbliche o organismi pubblici o semipubblici sono esentati dall'obbligo di notifica.
- (3) È opportuno continuare a ricorrere ai poteri conferiti dal regolamento (UE) 2015/1588 al fine di esentare gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali che sono concessi alle imprese indipendentemente dalle dimensioni del beneficiario.
- (4) Il regolamento (UE) 2015/1588 autorizza la Commissione a esentare gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate condizioni meteorologiche avverse nel settore della pesca dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Sulla base di tale autorizzazione, il presente regolamento stabilisce chiare condizioni di compatibilità per tale categoria di aiuti e ne definisce la portata per includere gli aiuti concessi alle imprese indipendentemente dalle dimensioni del beneficiario.

⁽¹⁾ GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 185 del 6.5.2022, pag. 1.

